

9 novembre 2018 - Ancona

MIGRANTI, DIRITTI E SALUTE:

***AZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE MARCHE PER LA
PREVENZIONE E LA PRESA IN CARICO DELLE MUTILAZIONI GENITALI
FEMMINILI***

Mutilazioni Genitali Femminili e legge 7/2006

Avv. Valentina Copparoni



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
ROSSI-PAPA-COPPARONI

“Le Mutilazioni Genitali Femminili sono rappresentate da tutte le procedure che implicano la rimozione dei genitali esterni femminili o altre lesioni degli organi genitali femminili per ragioni tradizionali e quindi per motivi non terapeutici.”(1994)

“Le mutilazioni genitali femminili comprendono tutte le procedure riguardanti la parziale o totale rimozione dei genitali esterni femminili od ogni altra lesione ai genitali femminili che non sia procurata per motivi medici ”(2008)

OMS distingue 4 categorie di MGF (nel 1995)

I asportazione prepuzio, con o senza asportazione di tutto o parte del clitoride (chiamata anche sunna, escissione, circoncisione)

II asportazione del clitoride con asportazione totale o parziale delle piccole labbra (detta anche sunna o clitoridectomia)

III asportazione di parte o totalità dei genitali esterni e sutura/restringimento del canale vaginale (infibulazione o "circoncisione faraonica" o "circoncisione sudanese" in Egitto).

IV varie pratiche come ad esempio piercing, incisione, allungamento o cauterizzazione mediante ustione del clitoride o del tessuto circostante l'orifizio vaginale (angurya cuts) o incisione della vagina (gishiri cuts), piccoli tagli vaginali.

Diversi termini per indicare le MGF

CF Circoncisione Femminile

MGF Mutilazione Genitale Femminile (OMS, UNFPA, UNICEF)

IGF Incisione Genitale Femminile (UNFPA, USAIDI)

MGF Mutilazione Genitale Femminile/Incisione (UNICEF)

E Escissione

EGF Escissione Genitale Femminile

Nel tempo ci si è attestati su una strategia linguistica che cerca di tenere insieme sia l'implicito giudizio negativo nei confronti di queste pratiche sia la necessità di utilizzare termini culturalmente sensibili:

E/MGF Escissioni/Mutilazioni Genitali Femminili), in inglese **FGM/C (Female Genital Mutilation/Cutting)**.

Queste sono terminologie alternative utili a indicare l'importanza **di usare con cautela e sensibilità interculturale il termine "mutilazione"**, perché esso potrebbe venire percepito come **giudicante** e **stigmatizzante**.

FONTI INTERNE

- COSTITUZIONE ARTT. 2,3,32
- AMBITO PENALE

2003 Disegno di legge 414-B “Modifiche previste all'art. 583 del codice penale in materia di mutilazione e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale” (introduzione di una circostanza aggravante comune al reato di lesioni personali)

POI, dopo varie modifiche, approdo alla

LEGGE 9 GENNAIO 2006 N. 7

***DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE ED IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI
MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE*** (ENTRATA IN VIGORE IL 2 FEBBRAIO 2006)

8 articoli con finalità di **PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE** le pratiche di MGF quali **VIOLAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI ALL' INTEGRITA' DELLA PERSONA E ALLA SALUTE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE**” (art.1)

OBIETTIVI

01

L'INFORMAZIONE E LA PREVENZIONE

Previsione che il Ministro per le Pari Opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongano appositi programmi diretti a :

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

OBIETTIVI

01

L'INFORMAZIONE E LA PREVENZIONE

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

L'INFORMAZIONE E LA PREVENZIONE

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente

OBIETTIVI

02

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO

Linee Guida per le figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti dai paesi dove sono effettuate le pratiche di MGF per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche

OBIETTIVI

03

IL NUMERO VERDE DI ASSISTENZA

IL NUMERO VERDE DI ASSISTENZA- La legge n. 7/2006 ha previsto anche l'istituzione di un numero verde gratuito: **800.300.558** contro le pratiche di mutilazione genitale femminile. Il servizio, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alla 20.00, è gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza e le telefonate sono ricevute da personale specializzato del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato che, oltre all'assistenza, ha il compito di comunicare le eventuali notizie di reato.

(il numero è stato istituito nel 2009, solo in lingua italiana. Dopo un periodo di operatività, ormai da anni non è più attivo)

OBIETTIVI

04

INTRODUZIONE

ART. 583BIS CODICE PENALE

“PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”

(Codice penale→LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare (Codice penale→LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare→ Titolo XII - Dei delitti contro la persona→ Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, **si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di minore o commesse a scopo di lucro.

INTRODUZIONE

ART. 583BIS CODICE PENALE

“PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Competenza: Tribunale monocratico, collegiale
nell'ipotesi del comma 1

Procedibilità: d'ufficio

Reato comune a forma vincolata (1 comma) e forma
libera (2 comma)

Elemento soggettivo: dolo specifico per comma 2 e
per seconda ipotesi comma 3

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

**-la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
-l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno**

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia

(C.D. PRINCIPIO DELL'EXTRATERRITORIALITA')

OBIETTIVI

04

INTRODUZIONE

ART. 583ter CODICE PENALE

Art. 583-ter codice penale (Pena accessoria).

La condanna **contro l'esercente una professione sanitaria** per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.

Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

OBIETTIVI

05

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, **progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonche' a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarsi le proprie figlie o le proprie parenti in eta' minore.**

OBIETTIVI

06

ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA EX D.LGS. 231/2001 CON INTRODUZIONE ART. 25 QUATER1

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote (ndr ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro) e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno (ndr interdizione esercizio attività, chiusura azienda o di suo ramo; sospensione o revoca autorizzazione di licenze e concessioni per l'attività; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi, revoca di quelli ottenuti; divieto di pubblicare beni o servizi). Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

- **ART. 5 CODICE CIVILE**

“ *Gli atti di disposizione del proprio corpo sono VIETATI quando cagionano una DIMINUZIONE PERMANENTE della integrità fisica o quando siano altrimenti CONTRARI ALLA LEGGE, ALL'ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME*”

- **ART. 52 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA- "TORTURA E TRATTAMENTI DISUMANI"**

“ *Il medico, in nessun caso, collabora partecipa o presenza ad esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità diagnostiche-terapeutiche anche su richiesta dell'interessato*”

- **Intesa Governo italiano (dicembre 2012)** con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili, per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative ed il monitoraggio del sistema di interventi da sviluppare sul territorio nazionale per prevenire e contrastare le MGF

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

- **Legge n. 119/2013 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93) “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province)” prevede anche in particolare:**
 - che le donne straniere che risultano persone offese dei reati di cui agli artt. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 582 c.p.(percosse), 583 bis c.p. (MGF), 605 c.p. (sequestro di persona), 609 bis c.p. (violenza sessuale) e 612 bis c.p. (atti persecutori) o di uno dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza possano richiedere **un permesso di soggiorno** (ai sensi del nuovo art. 18 bis TU Immigrazione) **i cui presupposti sono la situazione di violenza o abuso** che deve consistere in uno o più atti gravi e non episodici di violenza cui deve aggiungersi il **pericolo concreto per l'incolumità** per sottrarsi alla medesima violenza o per le dichiarazioni rese in fase d'indagine o del giudizio;

- **l'espulsione dal territorio nazionale con revoca del permesso di soggiorno** per gli autori di tali reati (anche in caso di condanna non definitiva);
- estensione anche alle vittime di MGF del beneficio nei processi penali del **patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito**;
- previsione di un Piano d'Azione Nazionale, il Piano straordinario contro violenza sessuale e di genere (adottato il 25 agosto 2015)

TUTELA DEI MINORI

Nei casi di MGF si potrebbe fare ricorso anche alla norme generali di tutela dei minori.

L'articolo 330 del codice civile - Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

Prevede la **decadenza dalla responsabilità genitoriale** quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore

L'articolo 333 del codice civile - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Prevede che quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 c.c. ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Con la **legge n. 172/2012** l'Italia ha ratificato la **Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote)**.

I paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei/delle minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli che per la tutela delle vittime.

La ratifica della Convenzione comporta l'introduzione di pene più severe per tutta una serie di reati e di nuove fattispecie di reato all'interno del Codice Penale.

In particolare in riferimento al reato di pratiche di mutilazione genitali femminili la Convenzione di Lanzarote ha introdotto la **pena accessoria della decadenza della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.**

CASI PRATICI

PRIMA DELLA LEGGE 7/2006

PRIMO CASO

Una bambina di origini nigeriane, residente a Torino. I genitori, appartenenti all'etnia Edo, la sottoponevano all'intervento di mutilazione degli organi genitali durante un soggiorno in Nigeria. Al suo rientro, il ricovero d'urgenza all'ospedale di Torino. Il Tribunale per i minorenni dispose subito l'allontanamento dei genitori che continuarono a stare accanto alla figlia su autorizzazione dello stesso Tribunale. L'indagine sul nucleo familiare portò a ricostruire il significato dell'intervento secondo la cultura di appartenenza, in base alla quale una donna non sottoposta a tale intervento viene mal considerata dalla comunità. Evidenziata la positività della relazione familiare, il Tribunale riteneva che vi fossero le condizioni per riaffidare la bambina ai genitori. La vicenda, iniziata con la denuncia per lesioni personali gravissime, **si concluse con l'archiviazione**: mancanza di condizioni per legittimare l'azione penale **considerato che i genitori avevano inteso sottoporre la figlia a pratiche di mutilazione pienamente accettate dalle tradizioni locali del loro Paese-----> Mancanza di dolo.**

PRIMA DELLA LEGGE 7/2006

SECONDO CASO

Risale al 1995 quando un padre egiziano, separato dalla moglie italiana, venne processato per aver sottoposto entrambi i figli minori, maschio e femmina, ad interventi di mutilazione genitale durante un soggiorno in Egitto (asportazione del clitoride per la piccola e circoncisione per il bambino). Al padre si contestavano, oltre alle lesioni gravi volontarie, le aggravanti "di aver commesso il fatto contro i propri discendenti, di avere approfittato di circostanze di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa" (avendo agito in danno di persona minore che si trovava lontana dal luogo abituale di dimora) e "di avere commesso il fatto con abuso di autorità e coabitazione". La vicenda si chiuse con un patteggiamento: i fatti vennero qualificati come lesioni gravi e l'imputato venne condannato alla pena di due anni di reclusione.

TERZO CASO

Riguarda sempre l'ostetrica "tradizionale" (protagonista degli episodi di cui alla sentenza del Tribunale di Verona del 2010) ma si conclude con la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare di Verona nel 2008 con cui viene dichiarata la prescrizione del reato contestato.

DOPO LA LEGGE 7/2006

SENTENZA GUP TRIBUNALE DI VERONA del 14 aprile 2010 (n. 979/2010)

RIFORMATA DALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA il 23 novembre 2012

(n. 1485/2012 depositata il 21 febbraio 2013)

SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO (IN RITO ABBREVIATO)

del 30 ottobre 2018

(in attesa di deposito delle motivazioni)

SENTENZA GUP TRIBUNALE DI VERONA del 14 aprile 2010

Fatti risalenti a fine marzo 2006.

Protagonisti 3 cittadini nigeriani, appartenenti all'etnia degli Edobini: un'ostetrica in Nigeria priva di qualsiasi titolo per operare in Italia; una giovane nigeriana, madre di una bambina di due mesi all'epoca dei fatti; un giovane nigeriano, padre di una bambina di due settimane all'epoca dei fatti.

1° episodio: l'ostetrica “tradizionale”, dietro compenso di 300 euro, praticava la c.d. *aruè* sulla piccola di due mesi ossia un'incisione superficiale sulla faccia antero-superiore del clitoride della lunghezza di 4 mm e di profondità di circa 2 mm.

2° episodio: la medesima ostetrica “tradizionale”, dietro promessa di un pagamento di 300 euro, si reca presso l'abitazione del cittadino nigeriano con una borsa contenente gli attrezzi per eseguire la “*aruè*” sulla minore ma viene bloccata dalla polizia che da giorni la seguiva ed intercettava le sue telefonate.

SENTENZA GUP TRIBUNALE DI VERONA del 14 aprile 2010

DECISIONE

Per l'ostetrica "tradizionale", ritenuto tra i reati contestati il vincolo della continuazione, condanna ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione per i seguenti reati:

-art. 583 bis comma 2 c.p. con l'attenuante della lesione di lieve entità riconosciuta prevalente rispetto alle aggravanti del fatto commesso su minore e fatto commesso a scopo di lucro;

-art. 348 c.p. esercizio abusivo della professione (nello specifico sanitaria)

Per la madre della minore del primo episodio: condanna a 8 mesi di reclusione per

-concorso nell'art. 583 bis comma 2 c.p. con l'attenuante della lesione di lieve entità ed attenuanti generiche riconosciute prevalenti all'aggravante del fatto commesso su minore

Per il padre della minore del secondo episodio: condanna 4 mesi di reclusione

-concorso nell'art. 583 bis comma 2 c.p. (nella forma tentata) con l'attenuante della lesione di lieve entità ed attenuanti generiche riconosciute prevalenti all'aggravante del fatto commesso su minore

SENTENZA GUP TRIBUNALE DI VERONA del 14 aprile 2010

Due fattori rilevanti nella quantificazione – non eccessiva- della pena:

effettiva entità della lesione inferta e attenta e scrupolosa **ricostruzione delle motivazioni** che hanno sorretto gli imputati (**c.d. reato culturalmente orientato**).

In ogni caso:

- è stato ritenuto **sussistente il dolo specifico** richiesto dalla norma (atti compiuti “al fine di menomare le funzioni sessuali”) in quanto è emerso che **"l'incisione [...] abbia anche una valenza di controllo della sessualità femminile"** ;
- è stata esclusa la **ignorantia legis inevitabile** degli imputati (---> cfr. art. 5 codice penale “*Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale*” ----> intervento Corte Costituzionale nel 1988 che introduce un'eccezione: ipotesi di ignoranza inevitabile)

SENTENZA GUP TRIBUNALE DI VERONA del 14 aprile 2010

→ è stata esclusa la valenza scriminante delle motivazioni culturali

*“(...) **non si può escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulla base del fatto che la condotta è stata posta in essere in forza di una presunta necessità di adeguarsi alle proprie tradizioni culturali e abitudini antropologiche, perché un'interpretazione del genere finirebbe di fatto con lo svuotare il senso della norma e col rendere vane le ragioni della sua introduzione nel nostro ordinamento**” “il fatto di realizzare una condotta obbedendo ad una propria tradizione culturale, non accettabile alla luce dei valori e dei principi del nostro ordinamento, **lungi da costituire una scriminante costituisce proprio la ragione della incriminazione e della punizione**”.*

CORTE APPELLO VENEZIA 23 NOVEMBRE 2012 N. 1485

Motivi di appello comuni proposti nell'interesse della madre della bambina del primo episodio e del padre della minore del secondo episodio (nessuna impugnazione nell'interesse dell'ostetrica "tradizionale"):

- **ASSENZA DEL DOLO SPECIFICO richiesto dal secondo comma art. 583 bis c.p.**

Il soggetto deve agire "al fine di menomare le funzioni sessuali" della persona offesa ossia deve praticare la lesioni degli organi genitali femminili al fine di alterare, sotto un profilo fisico, le funzioni sessuali della donna compromettendo il desiderio e la praticabilità dell'atto sessuale. Nel caso di specie è stata sostenuta l' assenza di tale finalità e la natura dell'*aruè* come pratica simbolica realizzata per funzione di umanizzazione (riconoscimento di un individuo come uomo o donna all'interno della comunità degli umani); funzione identitaria (sancire il vincolo di appartenenza alla comunità degli Edo-bini) e funzione di purificazione. Atto compiuto o tentato in ogni caso è risultato inidoneo per la sua consistenza a palesare un'intenzione in tale senso.

CORTE APPELLO VENEZIA 23 NOVEMBRE 2012 N. 1485

- **Sussistenza di c.d *ignorantia legis* incolpevole, inevitabile degli imputati**

L'ignoranza inevitabile della legge penale deve emergere dal “*raffronto tra dati oggettivi, che possono aver determinato nell'agente l'ignorantia legis circa l'illiceità del suo comportamento e dati soggettivi, attinenti alle conoscenze ed alle capacità dell'agente che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere nell' error iuris*”(cfr. su tale punto anche Cassazione 22 giugno 2011 in tema di intervento rituale sui genitali di un neonato maschio con conseguente grave emorragia).

Vari elementi a sostegno dell' incolpevole ignoranza della legge da parte degli imputati: **fatti risalenti a marzo 2006** (poco dopo l'entrata in vigore della legge 7/2006 ossia 2 febbraio 2006); madre della minore del primo episodio era in Italia da poco tempo, da sola, con **basso livello di comprensione della lingua italiana e con scarsa integrazione nella società**; il padre della minore del secondo episodio aveva **forte legame con comunità di appartenenza degli Edo-bini** ove la pratica dell' aruè era vista come doverosa.

DECISIONE

Assoluzione degli imputati perchè il fatto non costituisce reato per assenza del dolo specifico richiesto dall'imputazione contestata.

SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO (IN RITO ABBREVIATO) 30 OTTOBRE 2018

Condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per una donna residente a Torino e di origine egiziana (in Italia dal 2005) per aver sottoposto ad una pratica MGF le sue due figlie minori (con la complicità della nonna) all'epoca di 6 e 9 anni. Secondo l'accusa i fatti erano stati commessi nel 2007 in Egitto.

La condanna ha disposto anche il pagamento di una provvisionale in favore della figlia minore che si è costituita parte civile nel processo. L'altra diventata maggiorenne non si è costituita parte civile.

Assolto il padre delle bimbe risultando estraneo ai fatti trovandosi altrove in quel periodo.

Atteso il deposito delle motivazioni.

LA RILEVANZA DELLE PRATICHE DI MGF AI FINI DELLO STATUS DI RIFUGIATO

Le pratiche MGF costituiscono **atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale**.

Qualora venga accertato in concreto che tali atti siano specificamente riferibili alla richiedente-----> presupposto per il riconoscimento dello **status di rifugiato ai sensi degli artt. 2 e ss del d.lgs. 251/2007**, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

La concessione dello status di rifugiato viene assicurata in questi casi affinché la donna possa sottrarsi alla violenza di genere e al trattamento discriminatorio che conseguirebbe in caso di rifiuto di sottoporsi alla violenza stessa.

LA RILEVANZA DELLE PRATICHE DI MGF AI FINI DELLO STATUS DI RIFUGIATO

L'art. 2 lett. e) del d.lgs. 251/2007 sullo **status di rifugiato** stabilisce che può considerarsi tale:

“il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”

LA RILEVANZA DELLE PRATICHE DI MGF AI FINI DELLO STATUS DI RIFUGIATO

mentre considera “**persona ammissibile alla protezione sussidiaria**”

il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2 lett. g) e a tale fine definisce poi danni gravi:

- a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14) .

Alcune decisioni sul punto

- ❑ **Corte d'Appello di Catania (sentenza del 27.11.2012)** definisce testualmente la MGF:

“una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata cioè alla appartenenza al genere femminile”

e quindi riconducibile ai motivi di persecuzione rilevanti ai sensi del D.lgs. 251/07 per la concessione dello status di rifugiato
"perché ella possa sottrarsi a questa violenza di genere e trattamento discriminatorio ed inoltre, posto che risulta avere fondato una famiglia, possa sottrarre anche la sua famiglia al rischio di dovere subire gli effetti di questa discriminazione "

- ❑ **Tribunale di Cagliari (ordinanza del 3.4.2013)** ha ritenuto possibile interpretare la norma che definisce la qualifica di rifugiato (art. 2, lett. e, D.lgs. 251/07) in senso conforme alla giurisprudenza della Corte Europea in quanto:

"la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica."

LA RILEVANZA DELLE PRATICHE DI MGF AI FINI DELLO STATUS DI RIFUGIATO

La **Direttiva 2011/95/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011** recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta **include le MGF come presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato.**

La **Direttiva 2013/33/ UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013** recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, recepita con il d.lgs. 142/2015, **indica specificamente le vittime di MGF tra le persone vulnerabili che dovrebbero ricevere cure sanitarie appropriate durante la loro procedura di richiesta di asilo** (art. 17, comma 1).



Avv. Valentina Copparoni

Studio legale associato
Rossi-Papa- Copparoni

via Baccarani, 4 - Ancona
www.rpcstudiolegale.it